



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante: “Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 2 e 3, comma 7, di detta legge che istituiscono l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici – da ora, Agenzia Torino 2006 - e ne fissano la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre 2006, poi prorogata di un anno in forza dell’articolo 1, comma 1299, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”,

VISTO l’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, il quale prevede che le residue attività dell’Agenzia Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni dal 1° gennaio 2008, da un Commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto di natura non regolamentare che ne precisa i compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento nei limiti delle somme residue a disposizione della medesima Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 con cui è stato nominato il Commissario liquidatore e ne sono stati precisati i compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale di cui egli si avvale per l’esercizio delle sue funzioni nei limiti delle somme residue a disposizione della medesima Agenzia;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47 S.O., che all’art. 2, comma 5-octies ha prorogato il termine di cui all’art. 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al Commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, con cui le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernente la nomina del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale conservano efficacia dal 1° gennaio 2011 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

VISTO l’art. 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, che ha sostituito le parole “31 dicembre 2014”, dell’art. 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con le seguenti: “31 dicembre 2015”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2015 con cui le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernenti la nomina del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, prorogate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, conservano efficacia fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;

VISTO l’art. 1, comma 487, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha sostituito le parole “31 dicembre 2015” dell’art. 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, con le seguenti “31 dicembre 2016”;

RITENUTO necessario, alla luce dell’intervenuta proroga di cui all’art. 1, comma 487 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prorogare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008, comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

DECRETA

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2008 concernenti la nomina del Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e la definizione dei compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, prorogate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2015 non oltre il 31 dicembre 2015, conservano efficacia dal 1° gennaio 2016 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 27 giugno 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2016, foglio n. 1981